

2. Le domande di titolo presentate nei primi dieci giorni di luglio 2005 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, si considerano domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1279/98 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE